

COMUNE DI CITTIGLIO

STATUTO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44
DEL 20.12.2002

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1: LO STATUTO

- 1 - Il presente Statuto costituisce l'espressione dei caratteri istituzionali della Comunità Cittigliese, nell'ambito della autonomia locale riconosciuta dai principi della Costituzione e delle leggi espressamente enunciate.
- 2 - Si prefigge come scopo prioritario il favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità civile e di incoraggiare e sostenere tutte le forme di volontariato al servizio della comunità locale.

ART. 2: IL COMUNE

1. Il Comune, Ente a rilevanza costituzionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la comunità locale e cura gli interessi e promuove lo sviluppo. Promuove le tradizioni locali in materia culturale.
2. Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi, esprime l'autonomia politica della propria comunità.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 3: SEGNI DISTINTIVI

1. Segni distintivi del Comune di Cittiglio sono: lo Stemma, il Gonfalone.
2. Lo Stemma Comunale: Montagne stilizzate sopra una fascia colore argento su fondo azzurro, corona sovrastante, a destra un ramoscello di quercia e a sinistra uno di ulivo.
3. Il Gonfalone: Stemma del Comune centrale con sovrastante scritta Comune di Cittiglio montato su asta orizzontale e frange sottostanti.

ART. 4: IL TERRITORIO

1. Il Territorio si estende per Ha 1148, ha un'altitudine media di mt. 274 s/l m., e confina a Nord con Portovaltravaglia e Castelvecchana, a Sud con Gemonio e Caravate, a Est con Brenta,

a Ovest con Laveno Mombello.

ART. 5: ORDINAMENTO GIURIDICO

1. Il Comune esercita le funzioni pubbliche proprie o delegate nel rispetto della Costituzione e dei principi fissati dalla legge.
2. Ad essi si conformano anche i regolamenti Comunali che completano il quadro dell'ordinamento giuridico dell'Ente.

ART. 6: PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica di tutti i cittadini al conseguimento delle finalità istituzionali.
2. La partecipazione si realizza nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridico-soggettive.
4. Le forme di partecipazione riguardano principalmente l'avvio del procedimento, si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e sono disciplinate dal Regolamento.

ART. 7: OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITÀ COMUNALE

1. Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della Comunità, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile e responsabile convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, nonché la salvaguardia del territorio e dei molteplici aspetti ambientali.
2. L'attività istituzionale per il conseguimento degli obiettivi è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione.

ART. 8: FUNZIONI DEL COMUNE

1. Costituiscono materia fondamentale dell'attività amministrativa del Comune le funzioni comprese nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune gestisce altresì i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile e di leva militare.
3. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco

quale Ufficiale del Governo.

4. Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso delegate da leggi statali o regionali.
5. Competono al Comune e sono affidate al Sindaco la funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza che vengono svolte in modo organizzato tramite personale competente

ART. 9: ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

1. Sono organi elettivi del Comune :
 - il consiglio comunale;
 - la Giunta comunale;
 - il Sindaco.

Essi costituiscono l'Amministrazione Comunale.

2. Le attribuzioni degli organi del Comune sono quelle determinate dalla Legge e dal presente Statuto.

ART. 10: RISERVA DI LEGGE

1. La Legge stabilisce le norme relative all'elezione, alla composizione e alla durata in carica del consiglio ed alle competenze, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri.

ART. 11: IL CONSIGLIO COMUNALE NATURA E FUNZIONI.

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività dell'Amministrazione.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo si esplicano attraverso:
 - a. la presentazione da parte del Sindaco, sentita la giunta comunale, entro 30 giorni dalla data della prima seduta del consiglio comunale neo eletto, delle linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 - b. L'approvazione degli strumenti di programmazione annuale (Relazione programmatica e Previsionale, Bilanci, Piani e Progetti). L'adeguamento degli strumenti di programmazione si attua con apposite deliberazioni di modifica.
 - c. La verifica periodica dell'attuazione del programma si concreta con gli adempimenti di cui all'art. 193, comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 oppure ogniqualvolta il consiglio comunale lo richieda.
3. Il consiglio comunale si avvale dell'attività propositiva e di impulso svolta dalla giunta, nonché dell'attività di supporto tecnico degli organi burocratici.
4. Il Sindaco, quale presidente del consiglio comunale, assicura una

- preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni che saranno sottoposte al consiglio
5. L'informazione - salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione - avviene con il deposito presso l'ufficio di segreteria entro 5 giorni prima della riunione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al consiglio secondo modalità previste dal regolamento. Nelle ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge, tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal presidente del consiglio comunale o dal relatore.
 6. Il Consiglio nell'ambito dei principi di autonomia funzionale ed organizzativa, disciplina con apposito regolamento l'utilizzo delle attrezzature, dei servizi e delle risorse finanziarie, messe a sua disposizione per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi Consiliari qualora regolarmente costituiti.

ART. 12: DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri sono titolari secondo la legge e la disciplina dell'apposito regolamento del diritto:
 - a. di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b. di iniziativa su ogni questione da sottoporre alla deliberazione del consiglio;
 - c. di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d. di richiesta di convocazione del consiglio;
 - e. d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.
 - f. di sottoporre le deliberazioni della giunta comunale al controllo preventivo di legittimità;
 - g. di visione degli atti.
 - h. di ottenere servizi e risorse necessari all'espletamento del mandato.
 - i. di percepire un'indennità di presenza per la partecipazione a consigli comunali e commissioni secondo le norme del regolamento comunale (es commissione elettorale comunale: effettivi, supplenti capigruppo, ecc.)
 - j. di fruire, a norma di legge, di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato.
2. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato
3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte, nonché di eleggere domicilio nel territorio.
4. Il consigliere comunale decade se, senza motivazione, non partecipa ad almeno tre sedute del consiglio. Spetta al consiglio

comunale il relativo provvedimento di decadenza. Il regolamento, in particolare, stabilisce il procedimento della decadenza.

5. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che siano sottoposti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità, civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

ART.13: GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali si riuniscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti, salvo il caso in cui risulti eletto, in una lista, un solo consigliere.
2. Il Regolamento del consiglio comunale stabilisce le norme concernenti i gruppi consiliari.

ART.14: COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale può istituire, con criterio proporzionale, Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, quali strumenti di sussidio e di collaborazione.
2. Il consiglio comunale può istituire con analogo criterio e finalità, Commissioni miste (Consulte) come previsto dal successivo articolo 44.
3. Alle commissioni di cui ai commi precedenti, vengono attribuiti compiti consultivi, preparatori e propositivi, secondo le norme dello specifico regolamento.
4. Il numero e le materie di competenza sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale stesso.
5. Ogni commissione e' composta da membri designati dai gruppi consiliari in numero proporzionale alle rispettive rappresentanze.
6. Le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dal regolamento comunale.
7. Il Regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

ART. 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - della regolarità della Convocazione e della riunione.
 - della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel Regolamento;
 - della partecipazione del Segretario alle sedute;
 - del rispetto dei diritti dei consiglieri specie quelli che si riferiscono

- alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze,
- del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
2. Il regolamento del consiglio, approvato a maggioranza assoluta e definito in seno alla conferenza dei capigruppo, dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

ART. 16: COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. La giunta comunale, nominata e presieduta dal Sindaco, è composta da un numero minimo di quattro ed un numero massimo di sei assessori, scelti anche esternamente al consiglio comunale, purché non siano stati candidati in occasione delle ultime elezioni comunali e risultino in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del consiglio comunale, senza diritto di voto.

ART. 17 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. La giunta comunale rimane in carica fino alla nomina della nuova giunta comunale. Le dimissioni e la decadenza per qualsiasi causa del Sindaco comportano la decadenza della giunta.
2. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.
3. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione dovrà essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, il segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la successiva nomina del Commissario Straordinario.

ART. 18: CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori cessano dalla carica per: dimissioni, revoca,

decadenza o morte.

2. Le dimissioni da componente della giunta comunale sono efficaci dalla loro presentazione.
3. Alla sostituzione degli assessori provvede il Sindaco dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.

ART. 19: FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale e, salve le competenze e le responsabilità dei singoli assessori, si esplica prevalentemente attraverso l'adozione di deliberazioni.
2. La giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta degli assessori e dei responsabili di settore.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire di volta in volta i responsabili, il revisore e, con funzioni consultive, anche esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.
5. Le sedute della giunta sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. (Per maggioranza assoluta si intende generalmente quel numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei componenti, compreso il Sindaco)
6. La giunta comunale delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto dato dal presidente della giunta. Per maggioranza assoluta si intende generalmente quel numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei presenti.
7. Il Sindaco e gli assessori emettono direttive nelle materie di specifica competenza che costituiscono anche specificazione degli atti di indirizzo e di programmazione generale.
8. Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta e cura la redazione del verbale che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
9. Le competenze della giunta comunale sono quelle stabilite dall'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente statuto.

ART. 20: NORME COMUNI

1. Le deliberazioni del consiglio comunale e della Giunta comunale sono pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e

- diventano esecutive a termini di Legge.
2. Tutte le proposte di deliberazione relative ad atti di gestione sottoposte al consiglio ed alla Giunta devono essere corredate dai pareri tecnici.
 3. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla responsabilità contabile.
 4. L'approvazione degli emendamenti alle deliberazioni, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

ART. 21: NATURA E FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco e' capo dell' Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, rappresenta l'Ente e presiede le sedute del consiglio comunale e della Giunta.
3. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo stemma del Comune , da portarsi a tracolla.
4. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta davanti al consiglio, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 22: ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco:
 - a. Rappresenta il Comune.
 - b. Nomina e revoca gli Assessori e il Vicesindaco.
 - c. Svolge tutte le altre funzioni previste dalla Legge.
1. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta dinanzi al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 23: VICESINDACO E DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di elencazione nell'atto di nomina
3. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale può, con proprio provvedimento delegare ad uno o più Assessori l'esercizio di funzioni inerenti a specifiche attività o servizi.
4. Il Sindaco può anche conferire incarichi particolari ai Consiglieri

Comunali, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 24: POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette Ordinanze salvo che queste non risultino di competenza dei responsabili.
2. Il Sindaco emana altresì nel rispetto delle norme costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ordinanze urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere attuate forme di pubblicità.
4. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.
5. Se l'Ordinanza adottata ai sensi del precedente terzo comma e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo e a quello successivo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

ART. 25: FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponde a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e si ispira ai principi di professionalità e responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'Ente.
2. L'attività del Comune è uniformata altresì ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro principalmente per programmi e progetti.
 - b) Analisi del grado di efficienza dell'attività svolta;
 - c) Responsabilità collegata all'autonomia decisionale dei soggetti.
 - d) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente è articolata secondo unità organizzative funzionali che possono appartenere anche a settori diversi al fine di conseguire gli obiettivi fissati.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione e di organizzazione della struttura interna.

ART. 26: PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE.

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, esercitata dagli organi burocratici, viene realizzata secondo i contenuti del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e deve svolgersi con garanzia di imparzialità, buon andamento e secondo canoni di legalità ed economicità.

ART. 27: ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Il personale del Comune opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale, l'avanzamento in carriera e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione (con allegata dotazione organica) stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e in particolare, le attribuzioni o le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i

rapporti reciproci tra ufficio e servizio e tra questi, il direttore, il segretario e gli organi elettivi.

4. Il regolamento di organizzazione può prevedere che l'incarico di responsabile organizzativo possa essere conferito, discrezionalmente dal Sindaco, anche in attuazione alle disposizioni di cui all'art.29, comma 4, della Legge 448/2001.
5. I compiti e le funzioni del direttore generale, così come quelli dei responsabili di procedimenti, di aree e di servizi e uffici sono precisati in sede regolamentare; in particolare il regolamento organico disciplina
 - a. La struttura organizzativa;
 - b. La dotazione organica;
 - c. Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio
 - d. I diritti e doveri del dipendente nonché le sanzioni;
 - e. Le modalità organizzative della commissione disciplina
 - f. Il trattamento giuridico ed economico;
 - g. Le funzioni dei responsabili degli uffici e servizi.
6. Il Sindaco con propria ordinanza e previa deliberazione di Giunta può costituire un ufficio posto alle sue dirette dipendenze che oltre ai compiti di segreteria, svolga una attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, utilizzando dipendenti dell'ente o collaboratori esterni assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 28: COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, contratti a tempo determinato per i responsabili dei servizi o degli uffici, per i dirigenti e le alte specializzazioni.

ART. 29: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi da attivare e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge

ART. 30: FORME DI GESTIONE

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:
 - a. In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno una istituzione o una azienda;
 - b. In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c. A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. A mezzo di Società per Azioni e società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o a maggioranza di capitale privato, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia della opportunità sociale, sarà supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

ART. 31: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

4. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e riconoscere le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
5. Nell'ambito della gestione associata dei servizi i Comuni a seconda dei casi utilizzeranno gli strumenti offerti dalle convenzioni, consorzi ed accordi di programma.

ART. 32: SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO O A MAGGIORANZA DI CAPITALE PRIVATO.

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente e Società per Azioni o a responsabilità limitata per la funzione di servizi pubblici, eventualmente provvede anche alla loro costituzione.
2. Con i limiti e le prescrizioni di legge dette società possono essere anche a maggioranza di capitale privato. La ricerca di partner

privato dovrà essere effettuata con procedimento concorsuali ad evidenza pubblica.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interventi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali e gli Assessori non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata controllate o partecipate dal Comune. Tale disposizione è applicata anche nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni.
6. Il Sindaco o un delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo. Ai Consiglieri deve essere garantita la possibilità di accedere agli atti delle Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

ART.33: ISTITUZIONI

1. Il consiglio comunale può deliberare, per l'esercizio dei servizi socio - assistenziali, educativi, culturali, ricreativi e sportivi, privi di rilevanza imprenditoriale, la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale. Le istituzioni possono essere costituite mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1^o comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità d'esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni esterne all'Amministrazione Comunale ed il razionale utilizzo del volontariato con relative modalità di rimborso spese.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del

bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Il consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono nominati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 34: AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA'
IMPOSITIVA

1. Nell' ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune é altresì titolare di potestà impositiva propria nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche, corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere *attivate* forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

ART. 35: FINANZA COMUNALE

1. La finanza del Comune e' costituita da:
 - a. Imposte proprie;
 - b. Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c. Tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. Trasferimenti erariali;
 - e. Trasferimenti regionali;
 - f. Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g. Risorse per investimenti;
 - h. Altre entrate.
2. I trasferimenti erariali debbono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l' erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell' ambito delle facoltà previste dalla Legge, il Comune applica con deliberazione, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui

servizi di sua competenza.

ART. 36: AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale.
2. I beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall' alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati nelle estinzioni di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici.

ART. 37: BILANCIO DI PREVISIONE

1. Nell' ambito dell' ordinamento contabile fissato dalla Legge, il consiglio comunale delibera entro i termini stabiliti dalla Legge il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi del pareggio.
2. Il Bilancio e' corredato da una relazione previsionale e programmatica.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, nonché quelli per unità, annualità, universalità e veridicità, universalità, integrità e pubblicità.

ART. 38: CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore del Conto.

ART. 39: SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché

- dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b. Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità, nonché da apposita convenzione nella quale sia prevista una sede operativa nel Comune.

ART. 40: REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore del Conto collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico-finanziaria, potendo essere chiamato dal Sindaco ad intervenire alle riunioni dello stesso consiglio e della Giunta per svolgere comunicazioni, esprimere pareri o formulare suggerimenti e proposte.
2. Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle Norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dagli art. 2399 del Codice Civile e art. 236, comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
3. Il Revisore del Conto e' revocabile per inadempienza a norma dell'art. 235, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed e' rieleggibile per una sola volta.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
5. L'attività dell'organo di revisione si inquadra nel cosiddetto controllo di regolarità amministrativa e contabile, cui partecipa anche il responsabile del servizio finanziario nell'ambito delle sue competenze, specialmente ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 41: DEL CONTROLLO INTERNO

1. Il Regolamento comunale individua le applicazioni delle varie forme di controllo interno che qui vengono articolate come segue:
 - a. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile garantisce la legittimità, regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b. Il controllo di gestione attiene alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai costi sostenuti.

- c. La valutazione del personale responsabile delle strutture apicali.
- d. Il controllo strategico verifica il raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Data le limitate dimensioni demografiche del Comune e i conseguenti limiti strutturali, il regolamento può prevedere la facoltà di concentrare le varie funzioni di controllo, non appartenenti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, in capo al Nucleo di Valutazione che in tale evenienza diventa nucleo di valutazione e controllo.
3. Gli indicatori di efficacia e di efficienza così i metodi di valutazione sono disposti per l'approvazione alla Giunta dal Nucleo di Valutazione, mentre gli indicatori finanziari per una corretta lettura dei bilanci di previsione, così come del conto consuntivo sono predisposti dall'organo di revisione.

TITOLO IV
ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 42: REGOLAMENTI COMUNALI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Il Comune adotta regolamenti:
 - a. nelle materie ad essi demandati dalla legge e dallo Statuto.
 - b. In tutte le altre materie di competenza Comunale.
4. Gli schemi di regolamento vengono proposti dalla Giunta comunale, che può avvalersi del parere di un' apposita commissione consiliare, fermo il potere di iniziativa dei consiglieri comunali.
5. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività/esequibilità della deliberazione di adozione.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

ART. 43: LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini secondo specifiche norme regolamentari con particolare riferimento a:
 - a. Il diritto all'informazione;
 - b. Il diritto alla consultazione su singole materie,
 - c. Le condizioni per gli interventi di natura economica del Comune, nei limiti delle
 - d. disponibilità di bilancio;
 - e. L'accesso agli Atti Amministrativi e rilascio di copie;
 - f. Le modalità di accesso alle strutture e ai servizi comunali.

ART. 44: ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può promuovere organismi di partecipazione alla vita amministrativa locale di associazioni di cittadini attraverso la costituzione delle "Consulte".
2. Il funzionamento e la composizione delle singole Consulte sarà stabilito da apposito regolamento.
3. Presso la sede del Consiglio Comunale o in altre previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e alla presenza dei Consiglieri, possono essere indette dal Sindaco assemblee pubbliche con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 45: REFERENDUM

1. Il Referendum, *nella duplice forma* consultivo o abrogativo, è un istituto di partecipazione popolare con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi su questioni di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2. Sono escluse da consultazioni referendarie gli atti:
 - relativi a materia tributaria e tariffaria;
 - concernenti la programmazione politica.
 - le materie già oggetto di consultazione e referendum nell'ultimo biennio.
3. La decisione sugli effetti del referendum competono al consiglio comunale.
4. La richiesta, il procedimento, le modalità di dei referendum sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 46: CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE

1. Il consiglio comunale, di propria iniziativa o su istanza di altri organismi, può deliberare la consultazione della popolazione, considerata per intero oppure per settori, categorie o gruppi.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità civica su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare.
3. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che intendono effettuarla a loro spese.
5. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Le modalità di attuazione della consultazione, stabilite da apposito Regolamento Comunale, possono avvenire attraverso i sondaggi, le indagini conoscitive, le assemblee pubbliche ed altre forme di partecipazione.

ART. 47: ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare al Sindaco petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per la più efficace gestione dei servizi pubblici.
2. L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi elettivi dell'ente con la quale si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazione di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.
3. L'istituto dell'istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai dirigenti dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi o normativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della pubblica amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi.
5. Sull'opportunità delle istanze, petizioni e proposte si pronunzia, entro trenta giorni dalla loro presentazione, la Giunta; nel caso che l'istanza, petizione o proposta sia ritenuta inammissibile, entro i

cinque giorni successivi, debbono essere comunicate al presentatore le motivazioni della mancata ammissione.

6. Qualora l'istanza, la petizione o la proposta sia ritenuta opportuna, la decisione relativa del competente organo dovrà essere emessa entro il termine all'uopo fissato dalle norme regolamentari.

ART. 48: AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

ART. 49: DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della azione Amministrativa, il Comune può istituire l' ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale degli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto delle Norme dello Statuto.
3. Il Difensore Civico e' nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e di competenza giuridico-amministrativa.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a. Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere Comunale;
 - b. I Parlamentari, i consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali nonché gli Assessori Comunali extraconsiglieri;
 - c. Gli Amministratori ed i Dipendenti di Enti, Istituti e Aziende Pubbliche, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l' Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - d. Chi esercita attività professionale o commerciale, che abbia rapporti giuridici con l' Amministrazione Comunale;
 - e. Chi abbia rapporti di parentela o di affinità sino al quarto grado con i consiglieri comunali e con il Segretario.
6. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.
7. La decadenza e' pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei

consiglieri comunali.

8. Durata in carica e revoca:

- a. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto. Esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- b. Il Difensore Civico può essere revocato dall' ufficio, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti l' esercizio delle sue funzioni.

9. Funzioni e modalità di intervento.

- a. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l' Amministrazione Comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può contattare il responsabile del settore che è tenuto a fornire i documenti e le informazioni richieste. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto la propria relazione al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Invita, ove ne ricorrano le condizioni, i competenti organi o uffici comunali a provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala agli Organi elettivi del Comune le anomalie, le disfunzioni o gli abusi accertati.
- b. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall' Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché tutte le notizie connesse alle questioni trattate, senza limiti imposti dal segreto d' ufficio ma con l' obbligo di mantenerlo nei confronti di chiunque. E' tenuto a segnalare al Sindaco ed al Segretario Comunale, i dipendenti comunali che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.
- c. I dipendenti comunali dell' area di segreteria, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti a prestare la massima collaborazione per lo svolgimento dell'attività del Difensore Civico.

10. Adempimenti dell' Amministrazione Comunale:

- a. L' Amministrazione Comunale e' tenuta ad inserire nei propri provvedimenti una specifica motivazione, se il contenuto dell'atto non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico.
- b. Il Difensore Civico può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

11. Relazione al consiglio comunale

- a. Il Difensore Civico presenta, al Sindaco ed al Segretario Comunale entro il mese di marzo, la relazione dell' attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per le loro eliminazioni e formula proposte tese a migliorare il buon andamento e l' imparzialità dell' azione amministrativa.

- b. La relazione viene discussa dal consiglio Comunale nelle sedute successive, con l'adozione delle opportune determinazioni.
 - c. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione,
 - d. il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, inviare relazioni alla Giunta Municipale.
12. Strumenti operativi:
- a. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali che la Amministrazione Comunale mette a disposizione unitamente ad attrezzature d'ufficio e a quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
13. Indennità di funzione:
- a. Al Difensore Civico viene corrisposta la metà della indennità prevista per gli Assessori Comunali.
 - b. Vengono altresì corrisposti il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione nelle misure stabilite dalla Legislazione vigente per gli Assessori Comunali.
14. L'Istituto del Difensore Civico può essere istituito:
- a. in forma autonoma;
 - b. in consorzio o in associazione con altri Comuni;
 - c. per delega di funzioni alla Comunità Montana.

ART. 50: PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal regolamento e della normativa sulla privacy, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Nel regolamento di cui al comma precedente saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza interna, non rientrano nel regime di pubblicità.

ART. 51: ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti

amministrativi ed e' disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Il regolamento inoltre:
 - a. Individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
 - b. Individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla Legge;
 - c. Assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

ART. 52: INFORMAZIONE

1. Il Regolamento di cui all' articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sullo ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune e' in possesso, a mezzo anche di pubblicazione sul notiziario ufficiale del Comune.

TITOLO VI
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 53: RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

1. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della sussidiarietà e della piena collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi della comunità civile e religiosa per il lavoro che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.
2. Il Comune si rende disponibile a valutare le libere istanze di fusione da parte dei Comuni contermini.

ART. 54: COOPERAZIONE, PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale, il Comune coopera con la Regione e con la Provincia, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrativa.
3. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formulando nuove proposte che, unitamente a quelle di altri Comuni dell' ambito Territoriale di competenza, vengono raccolte e coordinate dalla Provincia e della Comunità Montana.
4. Nello svolgimento dell' attività programmatica di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla Legge Regionale e da eventuali strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55: MODIFICHE STATUTARIE

1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le relative proposte dovranno essere preventivamente valutate da una Commissione.
3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di uno Statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L' approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l' approvazione del nuovo.

ART. 56: ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DELLO
STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'affissione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
2. Il Sindaco attua la massima diffusione dello Statuto
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazioni, al ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto ne attesta l'entrata in vigore.

